

Mercoledì 12 dicembre 2001

POSIZIONE  
COMUNE DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

b) *i fornitori di tutte le apparecchiature terminali avanzate destinate a ricevere i servizi di televisione digitale interattiva su piattaforme di televisione digitale interattiva, a prevedere un'API aperta nel rispetto dei requisiti minimi dei relativi standard o specifiche;*

2. *Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2001/.../CE [direttiva accesso] gli Stati membri incoraggiano i proprietari delle API a rendere disponibile in termini equi, ragionevoli e non discriminatori e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i servizi basati sulle API in una forma pienamente funzionale.*

3. *Entro un anno a decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione riesamina gli effetti del presente articolo. Se l'interoperabilità e la libertà di scelta degli utenti non sono state adeguatamente raggiunte in uno o più Stati membri, la Commissione può adottare un'azione ai sensi della procedura di cui all'articolo 16, paragrafi 3 e 4.*

Emendamento 37

*Allegato I, punto 3 bis (nuovo)***3 bis. Mercati aggiuntivi***Il mercato nazionale per servizi di roaming internazionale per le reti pubbliche di telefonia mobile.*

## **9. Accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate (Direttiva «accesso») \*\*\*II**

**A5-0434/2001**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (Direttiva Accesso) (10418/1/2001 – C5-0416/2001 – 2000/0186(COD))**

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (10418/1/2001 – C5-0416/2001) <sup>(1)</sup>,
- vista la sua posizione in prima lettura <sup>(2)</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 384) <sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 337 del 30.11.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 277 del 1.10.2001, pag. 72.

<sup>(3)</sup> GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 215.

Mercoledì 12 dicembre 2001

- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 369) <sup>(1)</sup>,
  - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
  - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0434/2001),
1. modifica come segue la posizione comune;
  2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE  
COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

Emendamento 29  
*Considerando 8 bis (nuovo)*

**(8 bis) L'interoperabilità va a beneficio degli utenti finali ed è un importante obiettivo di questo quadro normativo. Incoraggiare l'interoperabilità è uno degli obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione previsti in questo quadro, il quale prevede anche che la Commissione pubblichi un elenco di standard e/o specifiche che si riferiscano alla fornitura di servizi, alle interfacce tecniche e/o alle funzioni di rete, quale base per promuovere l'armonizzazione delle comunicazioni elettroniche. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'utilizzazione di standard e/o di specifiche pubblicati, nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per assicurare l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.**

Emendamento 31  
*Considerando 12*

(12) Tale riesame dovrebbe fondarsi su un'analisi del mercato basata su una metodologia ispirata al diritto della concorrenza. Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche man mano che aumenta il grado di concorrenza sul mercato. Tuttavia, la procedura contempla anche la possibilità che, a seguito degli sviluppi tecnologici, si manifestino nuove strozzature che potrebbero richiedere una regolamentazione ex ante, ad esempio nel settore delle reti di accesso a larga banda. È possibile che la concorrenza si sviluppi a cadenze diverse a seconda dei segmenti di mercato e degli Stati membri; le autorità nazionali di regolamentazione devono pertanto rendere progressivamente meno rigida la regolamentazione nei mercati in cui la concorrenza produca man mano i risultati attesi. Per garantire che i soggetti del mercato che si trovano in situazioni simili godano di un trattamento analogo in tutti gli Stati membri, la Commissione deve essere in grado di garantire un'applicazione armonizzata delle disposizioni della presente direttiva. Le autorità nazionali di regolamentazione e le

(12) Tale riesame dovrebbe fondarsi su un'analisi del mercato basata su una metodologia ispirata al diritto della concorrenza. Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche man mano che aumenta il grado di concorrenza sul mercato. Tuttavia, la procedura contempla anche **i problemi di transizione del mercato come quelli relativi al roaming internazionale** e la possibilità che, a seguito degli sviluppi tecnologici, si manifestino nuove strozzature che potrebbero richiedere una regolamentazione ex ante, ad esempio nel settore delle reti di accesso a larga banda. È possibile che la concorrenza si sviluppi a cadenze diverse a seconda dei segmenti di mercato e degli Stati membri; le autorità nazionali di regolamentazione devono pertanto rendere progressivamente meno rigida la regolamentazione nei mercati in cui la concorrenza produca man mano i risultati attesi. Per garantire che i soggetti del mercato che si trovano in situazioni simili godano di un trattamento analogo in tutti gli Stati membri, la Commissione deve essere in grado di garantire un'applicazione armonizzata delle

<sup>(1)</sup> GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 161.

Mercoledì 12 dicembre 2001

---

 POSIZIONE  
 COMUNE DEL CONSIGLIO
 

---

autorità nazionali incaricate dell'attuazione della legislazione sulla concorrenza dovrebbero, ove opportuno, coordinare la loro azione per garantire che venga adottato il rimedio più appropriato. La Comunità e i suoi Stati membri hanno assunto impegni cogenti in materia di interconnessione delle reti di telecomunicazioni nell'ambito dell'accordo sulle telecomunicazioni di base dell'Organizzazione mondiale del commercio.

---

 EMENDAMENTI  
 DEL PARLAMENTO
 

---

disposizioni della presente direttiva. Le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali incaricate dell'attuazione della legislazione sulla concorrenza dovrebbero, ove opportuno, coordinare la loro azione per garantire che venga adottato il rimedio più appropriato. La Comunità e i suoi Stati membri hanno assunto impegni cogenti in materia di interconnessione delle reti di telecomunicazioni nell'ambito dell'accordo sulle telecomunicazioni di base dell'Organizzazione mondiale del commercio.

## Emendamento 30

*Considerando 21 bis (nuovo)*

**(21 bis) Per garantire l'efficienza e l'efficacia del mercato paneuropeo delle comunicazioni elettroniche, è opportuno che la Commissione effettui un monitoraggio sugli oneri che concorrono alla determinazione del prezzo per il consumatore finale e pubblici informazioni in merito.**

## Emendamento 7

*Considerando 21 ter (nuovo)*

**(21 ter) Lo sviluppo del mercato delle comunicazioni elettroniche, con le infrastrutture ad esso correlate, potrebbe avere un impatto negativo sull'ambiente e sul paesaggio. È pertanto opportuno che gli Stati membri sorveglino tale processo e intervengano, se del caso, per minimizzare l'eventuale impatto, mediante opportuni accordi e altre soluzioni con le autorità competenti.**

## Emendamento 27

*Articolo 6, paragrafo 3*

3. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere all'autorità nazionale di regolamentazione, **all'atto dell'entrata** in vigore della presente direttiva e successivamente con scadenza periodica, di riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro) per determinare se mantenere, modificare o revocare le suddette condizioni.

3. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere all'autorità nazionale di regolamentazione, **appena possibile dopo** l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente con scadenza periodica, di riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro) per determinare se mantenere, modificare o revocare le suddette condizioni.

## Emendamento 28

*Articolo 7, paragrafo 3*

3. Gli Stati membri provvedono affinché, **dopo la data d'applicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma** e successivamente con cadenza periodica, le autorità nazionali di regolamentazione effettuino un'analisi del mercato, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2001/.../CE (diret-

3. Gli Stati membri provvedono affinché, **appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente direttiva** e successivamente con cadenza periodica, le autorità nazionali di regolamentazione effettuino un'analisi del mercato, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro) per

Mercoledì 12 dicembre 2001

POSIZIONE  
COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

tiva quadro) per decidere se mantenere, modificare o revocare tali obblighi. Le parti cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.

decidere se mantenere, modificare o revocare tali obblighi. Le parti cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.

Emendamento 19

Articolo 8, paragrafo 3, comma 2

In circostanze eccezionali l'autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre agli operatori aventi un notevole potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione **che vanno oltre** quelli di cui agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva, ne fa richiesta alla Commissione, la quale, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, adotta una decisione che autorizza o impedisce all'autorità nazionale di regolamentazione di prendere tali misure.

In circostanze eccezionali l'autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre agli operatori aventi un notevole potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione **diversi da** quelli di cui agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva, ne fa richiesta alla Commissione, la quale, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, adotta una decisione che autorizza o impedisce all'autorità nazionale di regolamentazione di prendere tali misure.

## 10. Autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva «autorizzazioni») \*\*\*II

A5-0433/2001

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva autorizzazioni) (10419/1/2001 – C5-0417/2001 – 2000/0188(COD))**

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (10419/1/2001 – C5-0417/2001) <sup>(1)</sup>,
- vista la sua posizione in prima lettura <sup>(2)</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 386 <sup>(3)</sup>),
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 372 <sup>(4)</sup>),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0433/2001),

1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 337 del 30.11.2001, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU C 277 dell'1.10.2001, pag. 116.

<sup>(3)</sup> GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 230.

<sup>(4)</sup> GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 182.